

STATUTO

della Organizzazione di Volontariato

“PCRF – Italia ODV”

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

L'associazione denominata "Palestine Children's Relief Fund - Italia / Soccorso Medico per i Bambini Palestinesi ODV" (PCRF-Italia ODV), da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Pietrasanta (LU) e con durata illimitata, svolge la propria attività ai sensi del Codice Civile e del DLGS 117/2017.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti **attività di interesse generale**, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore (CTS), avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

In via prevalente, l'associazione opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato per fini di solidarietà internazionale volti a sostenere il diritto alla salute ed il benessere, anche in via indiretta, dei minori del Medio Oriente, con particolare riferimento ai bambini palestinesi, in condizioni disagiate e svantaggiate, in ragione delle proprie condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali ed ambientali.

Le **aree di intervento principali** sono pertanto:

assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale;
formazione in ambito sanitario, socio-sanitario e sociale;
supporto ai sistemi sanitari e socio-sanitari nazionali locali;
educazione e sensibilizzazione.

Perseguendo il miglioramento delle condizioni sanitarie e socio-sanitarie dei minori del Medio Oriente, l'associazione si prefigge soprattutto di organizzare:

1) cure mediche all'estero, consentendo ai minori la possibilità di effettuare visite mediche ed interventi specialistici presso strutture sanitarie all'estero.

Le suddette attività puntano in particolare a sostenere l'accesso ai servizi sanitari da parte dei beneficiari identificati, qualora nel contesto ambientale nel quale vivono non siano presenti o siano inadeguati e limitati.

Tali prestazioni saranno erogate a titolo gratuito.

2) missioni sanitarie in Medio Oriente, con il coinvolgimento di personale volontario, medico e paramedico, impegnato sia per le cure e per interventi specialistici per i minori presso strutture sanitarie e socio-sanitarie in loco, che per il training e la formazione di personale locale.

Le suddette attività puntano in particolare a migliorare le competenze del personale locale e conseguentemente gli standard operativi delle strutture sanitarie e socio-sanitarie locali.

3) equipaggiamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie ed educative nazionali e locali, laddove necessario e secondo criteri che garantiscano la sostenibilità di tali interventi;

4) supporto economico per pazienti particolarmente vulnerabili ed in stato di marginalità economica e sociale, al fine di promuovere l'accesso ai servizi sanitari, socio-sanitari ed educativi nei paesi di riferimento;

5) attività educative e di sensibilizzazione della società civile e delle Istituzioni, volte a promuovere le attività condotte da PCRF e PCRF-Italia sia in loco che in Italia.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. Il Decreto Ministeriale individuerà criteri e limiti "tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale" (art. 6 CTS). La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo).

L'associazione può esercitare eventualmente anche attività di *raccolta fondi* anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti (co. 2, art. 7 CTS), attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione è apartitica e apolitica ed i soci di PCRF-Italia dovranno avvalersi di altri canali di espressione per manifestare le loro istanze politiche non coinvolgendo l'associazione. L'associazione non è controllata da né è collegata a soggetti aventi finalità di lucro, in modo tale che questi ultimi possano trarre beneficio dai contributi pubblici eventualmente ricevuti.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore a 7 persone fisiche o a 3 ODV (co. 1, art. 32 CTS).

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo Settore o senza scopo di lucro¹ che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo nella persona del Presidente una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- l'indicazione del versamento della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo tramite il Presidente delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata* nel libro degli associati.

Il Consiglio tramite il Presidente deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

¹ Il loro *numero* non deve essere superiore al 50% del numero delle ODV (co. 2, art. 32 CTS).

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso, esclusione e mancato pagamento della quota associativa annuale*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato (co. 3, art. 24 Codice Civile). La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare proprie controdeduzioni all'Assemblea che deciderà nella prima seduta utile.²

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione. In tal caso è necessaria comunicazione *scritta* al Consiglio Direttivo nella persona del Presidente, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha *effetto* immediato.

L'associato decade dalla qualifica di socio se entro 60 giorni dalla scadenza del termine utile per l'iscrizione di un certo anno non provvede al versamento della quota associativa.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea
- Consiglio Direttivo (o Organo di amministrazione)
- il Presidente

Ai sensi dell'art. 30, co. 2-4, è previsto anche un Organo di controllo.

Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione dei componenti dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile (co. 2, art. 34 CTS), non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*. Agli Associati che siano enti del Terzo Settore sono attribuiti due voti.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. E' ammessa una sola delega per socio.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili.

E' possibile l'intervento all'assemblea mediante *mezzi di telecomunicazione* ovvero l'espressione del voto per *corrispondenza o in via elettronica*, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota" (co. 4, art. 24 CTS).

² L'associato può tuttavia "*ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione*" (co. 3, art. 24 Codice Civile)".*

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione (non nello stesso giorno) e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto finanziario per cassa che può essere adottato qualora nell'esercizio annuale si realizzino "ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro" (co. 2, art. 17 CTS).

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.³

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, al verificarsi delle condizioni previste per legge, l'Organo di controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del CTS, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in seconda istanza
- delibera sul rigetto delle domande di iscrizione a socio in seconda istanza
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- in caso di scioglimento individua enti del Terzo Settore a cui devolvere il patrimonio residuo e nomina i *liquidatori*;
- approva i programmi delle attività da svolgere come elaborati dal Consiglio Direttivo;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei presenti a scrutinio palese, e può essere sia ordinaria che straordinaria.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Qualora si debba decidere per lo scioglimento dell'associazione, la modifica dello Statuto o altra questione con carattere di eccezionalità, il Consiglio Direttivo dovrà convocare un'assemblea straordinaria, valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci,; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo (o Organo di amministrazione) *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

E' competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa da rimettere alla approvazione dell'assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 15 nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 anni e sono *rieleggibili*. *Tutti* gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti, in riunione fisica e/o in remoto. Le *deliberazioni* del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti e/o partecipanti in remoto.

³ "In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal *presidente del tribunale*" (co. 2, art. 20 Codice civile).

Il Presidente, entro 30 giorni dalla nomina del Consiglio Direttivo, deve chiederne l'*iscrizione* nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del CTS, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.⁴

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo, può essere rieletto e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

In generale il Presidente opera per conto del Consiglio Direttivo, delibera le spese in nome e per conto dell'associazione e su tutte le questioni che per legge o per Statuto non siano di competenza di altro organo associativo.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.⁵

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge⁶, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

⁴ "Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile" (art. 27 CTS).

⁵ La nomina dell'Organo di controllo è obbligatoria quando siano superati per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità. L'obbligo cessa se, per 2 esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. La nomina dell'Organo di controllo è obbligatoria anche quando siano stati costituiti patrimoni destinati (co. 2-4, art. 30 CTS).

⁶ Se l'associazione supera per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità; oppure quando siano stati costituiti *patrimoni destinati* ai sensi dell'art. 10 del Codice del terzo settore (art. 31 CTS).

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale⁷ e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 6, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio (co. 1-3, art. 13 CTS).

ART. 16 (Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono > 100 mila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet⁸ gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono > 1 milione di euro annui, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*⁹

ART. 17 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;

⁷ "Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo *stato patrimoniale*, dal *rendiconto gestionale*, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla *relazione di missione* che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del *rendiconto per cassa*. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla *modulistica* definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore" (co. 1-3, art. 13 Cts).

⁸ o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 CTS).

⁹ dal momento in cui sono pubblicate le relative linee guida, adottate con apposito D.M., che terranno conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte (co. 1, art. 14 CTS).

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo. quando sarà istituito per legge.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi con richiesta scritta al Presidente da evadersi entro 15 giorni dalla richiesta.

ART. 18 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.¹⁰

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.¹¹

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione, tramite il Presidente, può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.¹²

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo¹³ dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'individuazione degli enti del Terzo Settore a cui sarà devoluto il patrimonio residuo è affidata all'Assemblea che provvede anche alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

¹⁰ Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione - resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e l'Organo di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Questa modalità di rimborso "non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi" (co. 4, art. 17 CTS).

¹¹ Con apposito D.M. saranno individuati *meccanismi assicurativi semplificati*, con polizze anche numeriche, e saranno disciplinati i relativi *controlli*.

¹² Per il trattamento economico e normativo dei lavoratori delle OdV si rinvia all'articolo 16 Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

¹³ "Il *parere* è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli" (co. 1, art. 9 Cts).